

L'attività dei redattori  
e dei collaboratori de  
la vianova  
è del tutto gratuita.

Il piacere di prestare lavoro  
volontario  
a questo giornale  
è anche il piacere della  
speranza in un domani  
migliore per i nostri paesi e  
per la nostra regione.

# la vianova Supplemento

Il nostro impegno  
può continuare solo  
se c'è il vostro  
sostegno.

**ABBONATEVI!**

MAGGIO/GIUGNO '97

PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE

PAG. I

*Nel corso di "Cammina Molise 1996", a conclusione della tappa di Campobasso, avremmo un confronto franco con esponenti della nuova classe politica molisana in merito al nuovo modello di sviluppo basato sulle risorse naturali, ambientali, culturali della nostra regione. Durante la campagna elettorale dell'anno precedente le forze del centro sinistra, vincitrici della competizione, si erano tutte richiamate a tale modello di nuovo sviluppo ed i marciatori fecero rilevare, senza mezzi termini, la loro delusione per non avere colto segnali di cambiamento e di attenzione verso i beni ambientali, naturalistici, patrimonio del nostro Molise.*

*Il Consigliere regionale Di Lena ed il Sindaco di Campobasso Augusto Massa, confrontandosi con noi, fecero presente la pesante eredità ricevuta dal centro sinistra nella gestione di amministrazioni dissestate e ribadirono l'impegno per il cambiamento.*

*Un anno dopo abbiamo voluto offrire uno strumento di verifica raccogliendo in questo inserto le proposte di legge che ci sono sembrate più significative rispetto ai nostri progetti; nelle pagine di cronaca di Campobasso alcuni articoli preannunciano gli interventi programmati in coerenza con il nuovo sviluppo. Si tratta solo di una prima documentazione significativa per verificare gli impegni, la offriamo alla riflessione di tutti e restiamo disponibili per altri contributi, integrazioni, interventi.*

La Redazione

## SOMMARIO

L.R. N°158	"NORMA SULLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE 352/93"	(pag.I)
L.R. N°159	"ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL'ULIVO DI VENAFRO"	(pag.II)
L.R. N°171	"DISCIPLINA DELLE STRADE DELL'OLIO, DEL VINO, DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI TIPICI MOLISANI"	(pag.III)
L.R. N°170	"NORME PER LA SENTIERISTICA"	(pag.IV)

## LEGGE 158

### NORME SULLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE 352/93

D'iniziativa dei Consiglieri Regionali Di Lena (PDS) e Maurizio (PDS) - presentata il 12 Aprile 1997

#### TITOLO I FINALITÀ

##### ART.1 (Finalità)

1. La regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge del 23 agosto 1993 n°352, al fine di tutelare l'integrità ambientale e aiutare l'economia delle zone montane anche in conformità a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n°97.

#### TITOLO II RACCOLTA DEI FUNGHI

##### ART. 2 (Raccolta dei funghi)

1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree soggette a divieti, da chiunque ne abbia titolo e in possesso di regolare autorizzazione.  
2) L'autorizzazione alla raccolta viene concessa sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta Regionale e rilasciato dai Comuni relativamente ai territori di rispettiva competenza e per i seguenti periodi: a) giornaliero; b) settimanale; c) mensile; d) semestrale; e) annuale.  
3) I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dai Comuni o consorzi di Comuni comunque entro i parametri fissati al comma 1 dell'art.16 della presente legge.

##### ART. 3 (Limiti alla raccolta)

1) La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei è limitata complessivamente a kg.3 pro-capite.  
2) La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.  
3) Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.  
4) Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:  
a) boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm.3;  
b) Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro di cappello inferiore a cm.2;  
c) Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro di cappello inferiore a cm.1;  
d) Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.  
5) La raccolta inoltre è vietata laddove il proprietario del fondo, o i proprietari dei boschi la interdicano mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto.

##### ART. 4 (Divieti alla raccolta)

1) La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.  
2) E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. Dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.  
3) La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:  
a) nelle riserve naturali integrali;  
b) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminanti per motivi selvicolturali;  
c) La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la salvaguardia dell'ecosistema e per

la tutela di specie in via di estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.

##### ART. 5 (Modalità della raccolta)

1. La raccolta è consentita in giorni stabiliti dai calendari comunali da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.  
2. La raccolta deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi i completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura della specie, procedendo sul posto alla sommaria pulizia degli stessi.  
3. E' vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio o l'apparato radicale della vegetazione.  
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati per consentire la diffusione delle spore.

##### ART. 6 (Agevolazioni)

1. I coltivatori diretti, i soci di cooperative agricole-forestali nonché gli utenti di beni di uso civico e di altre forme di proprietà collettive sono tenute al pagamento della quota minima del tesserino di riconoscimento così come previsto dall'art. 16 della presente legge.  
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono estese a quei soggetti che presentano le seguenti condizioni:  
a) proprietari di immobili adibiti, anche non prevalentemente, a soggiorni propri e dei propri familiari nei comuni autorizzati al rilascio del permesso;  
b) turisti che soggiornano nei comuni dove si effettua la raccolta limitatamente alla durata del soggiorno;  
c) coloro che svolgono attività commerciali nei comuni dove è consentita la raccolta pur avendo la propria residenza altrove.  
3. Per i residenti che effettuino la raccolta al fine di integrare il proprio reddito si deroga ai limiti di raccolta di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge.  
4. Ai fini del comma precedente si delegano i comuni a determinare i giorni e le quantità di raccolta.  
5. Ove la raccolta di funghi è consentita per fini economici possono delimitare zone di raccolta per soli residenti dietro apposizione di cartelli ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1993 n. 352.

##### ART. 7

(Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico)  
1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Presidente della Giunta Regionale può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.

#### TITOLO III COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

##### ART. 8 (Commercializzazione)

1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.  
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al ricono-

scimento dell'idoneità di cui al comma precedente e stabilisce le relative modalità.

3. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi epigei senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4. E' consentita la commercializzazione di specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del paese di origine.

##### ART. 9 (Commercializzazione dei funghi secchi e conservati)

1. La commercializzazione dei funghi secchi di cui al comma 5 del DPR 14 luglio 1995 n. 376 e di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo DPR nonché di funghi secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) di cui al comma 1 dell'art. 5 del DPR 376/95, può essere esercitata dai titolari di licenza di commercio per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal DM 4 agosto 1988 n. 375.

2. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.

##### ART. 10 (Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati)

1. I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del DPR 376/95 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del DPR 376/95.

##### ART. 11 (Certificazione sanitaria)

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ASL.  
2. La certificazione, da opporre su ogni contenitore, dovrà riportare:  
a) il peso e la specie dei funghi,  
b) eventuali istruzioni per il consumo,  
c) la data del controllo sanitario,  
d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo,  
3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.  
4. Le disposizioni di cui al comma 2 e 3 del precedente articolo non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo.

#### TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

##### ART. 12 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle A.S.L. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri.  
2. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 3 della presente legge la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori.

##### ART. 13

###### (Sanzioni amministrativa)

1. Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:  
a) la lire 50.000 a lire 300.000 in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta;  
b) da 60.000 a lire 100.000 se la raccolta avviene al di fuori dell'ambito territoriale autorizzato;  
c) da 5.000 a lire 30.000 se privi al momento di autorizzazione comunque da esibire entro 10 giorni dalla contestazione;  
d) da 100.000 a lire 600.000 se in possesso di autorizzazione altrui o contraffatta;  
e) da 10.000 a 60.000 se la raccolta risulta superiore fino ad un Kg per persona; rispetto ai limiti consentiti;  
f) da 50.000 a lire 300.000 se la raccolta risulta superiore al Kg per persona rispetto ai limiti consentiti;  
g) da 25.000 a lire 150.000 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovolo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 1.  
h) da 10.000 a lire 60.000 se la raccolta avviene nei terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà;  
i) da 100.000 a lire 600.000 se la raccolta avviene nei giorni e nelle ore di divieto;  
j) da 600.000 ad oltre 1.000.000 se l'apposizione di cartelli è in assenza di regolare autorizzazione.  
2. In caso di recidiva si provvede al ritiro della autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.  
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

#### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 14

###### (Istituzioni Ispettorati micologici)

1. Presso ogni ULSS è istituito entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico.  
2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

##### ART. 15

###### (Disposizioni esecutive di attuazione)

La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile di tesserino di cui all'art.2 comma 2.

##### ART. 16 (Introiti)

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento a favore dei Comuni preposti al rilascio del permesso di un contributo variabile da lire 20.000 a lire 150.000.  
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrativa pecuniarie e dal rilascio dei permessi sono introitati dai comuni nei propri bilanci. Una congrua quota degli introiti deve essere utilizzata a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori dove si raccolgono i funghi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

## LEGGE 159

## ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL'OLIVO DI VENAFRO

Presentata dal Consigliere PASQUALE DI LENA

## RELAZIONE

Un parco, una riserva storico-naturale dedicata all'olivo di Venafro che ha dato l'olio più desiderato e più decantato al tempo di Augusto.

M. Varrone, Plinio, Strabone, Catone il Prisco, Marziale, Orazio, Giovenale, solo per parlare dei più noti scrittori cronisti del tempo, e tanti altri ancora hanno scritto delle olive e dell'olio "liciniano" e reso quest'ultimo un termine di paragone per la sua delicata qualità.

In questi tempi in pratica Venafro con i suoi olivi ed il suo olio dettava le regole sul campo della olivicoltura, della trasformazione delle olive, della commercializzazione dell'olio e delle olive.

Questa sua fama antica non è venuta mai meno neanche nel tempo in cui le "licinie" dei romani prendono il nome di "aurine" come vengono chiamate oggi.

Questa antica gloria non è stata mai sfruttata per informare un consumatore; non più locale ma del mondo, che vuole ascoltare e storia da raccontare mediante una bottiglia di olio.

Sapere, per esempio, che la pianta di olio della Provenza, un particolare Aix, sono di provenienza venafra e tutte di razza "liciniana".

L'Associazione nazionale città dell'olio, nata a Larino nel 1994, va riscoprendo i valori qualitativi, storici, ambientali, produttivi ispirando così questa proposta di legge a tutela e promozione di una realtà che ha di sicuro una valenza nazionale tanto più oggi che si riscopre il valore alimentare di un prodotto che sta diventando di largo consumo anche in quei paesi dove fino a qualche anno fa era completamente sconosciuto.

A questi valori bisogna aggiungere quelli di un paesaggio unico che si deve prontamente salvaguardare, tutelare, promuovere e valorizzare sia per la bellezza e la maestosità di questi alberi che sono tali per il clima e per la marna calcarea nella quale vegetano. Essi sono in grado di sfidare il tempo e di gareggiare con la più robusta ed annosa quercia.

Ed essi crescono proprio a mo' di quercia alti e robusti raggiungendo nel corso dei secoli dimensioni notevoli con il sostegno di cordoni che si intrecciano fino a sparire nelle fronde più alte.

Uno spettacolo ancor più esaltante se riferito ad un numero altissimo di piante per una estensione ampia che da Ceppagna situata ad ovest di Venafro prosegue verso nord fino a Pozzilli.

La parete nord-ovest quindi nel monte dedicato alla Santa Croce con gli olivi esposti a sud-est a guardare la piana da sempre fertilissima ed ancora lussureggiante nelle non devastate dal cemento.

Essi portano fino a conca Casale così riparata e discreta e così piccola di tanti silenzi.

## ART. 1

## (Finalità)

1. Con la presente legge è istituito il Parco Regionale dell'olivo di Venafro.

Il perimetro del Parco, che ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Venafro, Pozzilli, Conca Casale, è individuato in via provvisoria nella cartografia allegata. Alla sua determinazione definitiva ed alla sua zonizzazione si procederà in sede di approvazione del Piano Territoriale del parco.

Nel perimetro del Parco dovranno comunque essere ricompresi tutti gli oliveti di cui con la presente legge la Regione intende salvaguardare i valori botanici, storico-naturali ed il patrimonio genetico degli stessi.

2. Le finalità del parco sono:

garantire e promuovere in forma unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente storico-naturale, del paesaggio, in particolare dei suoi valori geologici e botanici anche ai fini della promozione turistica per:

a) salvaguardare il patrimonio genetico dell'olivo di Venafro;

b) assicurare un uso corretto del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici;

c) promuovere e valorizzare l'olio ricavato dagli oliveti del Parco e le altre risorse nonché l'economia locale.

3. La Regione Molise, la provincia di Isernia, i comuni di Venafro e Conca Casale e gli altri Enti Pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi posti dal comma 2 nonché allo sviluppo socio-economico delle comunità rientranti nel Parco.

## ART. 2

## (Strumenti di attuazione)

1. Il Piano Territoriale del parco è costituito dal Piano Territoriale Paesistico ambientale di area Vasta di cui alla L.R. 1.12.1989 n.24/89 e successive modificazioni vigenti sui territori comunali di cui al precedente art.1 opportunamente integrato nei contenuti per soddisfare le finalità della presente legge. Tale integrazione viene adottata con le procedure previste dalla L.R. 24/89, d'intesa con l'Ente gestore di cui al successivo art.3.

2. Il programma di sviluppo del Parco è lo strumento di pianificazione economica che stabilisce

le risorse, le iniziative e le modalità di attuazione per il conseguimento degli scopi di cui al successivo art. 3 la Giunta Regionale approva il programma di sviluppo del Parco nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali e di altri enti.

3. La Regione concorre di norma, in maniera maggioritaria, al finanziamento delle attività del Parco.

4. Il termine per l'adozione del Piano Territoriale del parco attraverso l'integrazione al PTPAAV e del programma di sviluppo del Parco è di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Gli strumenti di attuazione sono quelli indicati e disciplinati dalle norme regionali vigenti.

## ART. 3

## (Ente Gestore)

1. L'Ente di gestione del Parco è costituito dal Consorzio fra la Provincia di Isernia, la Comunità Montana nei cui territori ricadono i comuni interessati, i Comuni di Conca Casale, Pozzilli, Venafro, gli Enti territoriali interessati dal Parco e l'Associazione nazionale città dell'olio.

2. Il Consorzio di cui al precedente comma dovrà essere costituito entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; con l'atto costitutivo viene fissata la sede dell'Ente.

## ART. 4

## (Comitato Tecnico scientifico)

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da cinque esperti nel campo dell'olivicoltura, dell'ambiente e del paesaggio nominati da:

due rispettivamente dal CNR e dall'Associazione nazionale della "Città dell'Olio";

- tre dal Consiglio Regionale scelti in una terna di nomi indicati dalla Università del Molise; dalle associazioni ambientaliste del Molise; dalle associazioni dei produttori olivicoli.

## ART. 5

## (Censimento degli alberi con valore monumentale)

1. L'Ente Gestore promuove e realizza il censimento degli alberi di ulivo presenti sul territorio regionale che per la loro vetustà, rarità, particolare collocazione o storia possono essere considerati di valore testimoniale o monumentale.

Abbandonati o mutilati dalla cattiva pratica di coltivazione, colpiti da incendi e sotto le attenzioni di chi vede nel cemento e nella modernizzazione lo sviluppo di questa area, rischiano di scomparire.

Da qui la necessità di salvaguardarli e tutelarli utilizzando i principi della legge 394 sulle aree protette ma non per trasformare gli olivi in oggetti da museo ma per rendere gli stessi strumenti di rilancio della attività agricola e di quella olivicola in particolare.

Al centro di questo rilancio è l'azienda coltivatrice singola od associata che deve diventare protagonista della gestione di un patrimonio storico-naturale di notevole valore e significato.

Una gestione capace di curare l'aspetto naturale di questa realtà e rendere la stessa principale risorsa di tante altre risorse tutte da valorizzare.

Un posto unico, curato in ogni suo particolare meta di visitatori e di consumatori che determineranno sicuramente un vero e proprio rinascimento dell'olivicoltura venafra.

Un'occasione per ripensare lo sviluppo dell'intera area mettendo al centro l'ambiente, il paesaggio, le pratiche agricole, le tradizioni, la cultura, il valore di un prodotto di successo, le nuove opportunità.

In sintesi nel merito dell'articolo:

L'articolo 1 istituisce il Parco Regionale dell'olivo di Venafro e ne dispone le finalità che spaziano dalla salvaguardia del patrimonio generico dell'olivo all'uso corretto del territorio, dalla promozione dell'olio alla valorizzazione delle altre risorse.

L'articolo 2 individua gli strumenti di attuazione del parco.

L'articolo 3 indica l'Ente Gestore in un Consorzio costituito fra gli Enti Locali interessati.

L'articolo 4 istituisce il Comitato Tecnico scientifico e ne determina la composizione.

L'articolo 5 dispone il censimento degli alberi con valore monumentale presenti nel territorio regionale.

L'articolo 6 istituisce il viario per la conservazione delle sottospecie presenti e per la sperimentazione di tecniche di coltivazione del passato.

L'articolo 7 stabilisce gli indennizzi per eventuali riduzioni di reddito.

L'articolo 8 prevede l'attività di vigilanza e le disposizioni sanzionatorie rapportate alla gravità del danno.

L'articolo 9 definisce la norma finanziaria.

L'articolo 10 dispone le norme transitorie.

2. Gli alberi inseriti nel censimento sono considerati di valore eccezionale ai sensi della L.R. 24/89 e per essi si applica la protezione consistente nella modalità A1 di PTPAAV e pertanto non possono essere abbattuti né deturpati se non in caso di patologia accertata dall'Ente Gestore del Parco.

3. L'Ente Gestore provvede a:

a) attuare la perimetrazione del Parco;

b) provvedere alla valorizzazione del Parco con iniziative promozionali (opuscoli, manifesti, locandine, spot pubblicitari);

c) incentivare all'interno del Parco i metodi delle coltivazioni biologica e della lotta integrata;

d) definire le modalità di tutela degli alberi censiti che non rientrano nel territorio del Parco proponendo il vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939.

## ART. 6

## (Istituzione del vivaio)

1. Al fine di promuovere la conservazione e la sperimentazione di sottospecie presenti nel territorio di propria competenza è istituito il Vivaio del Parco. In tale istituzione vengono conservate, attraverso l'uso di tecnologie avanzate, tutte le sottospecie presenti e vengono sperimentate nuove tecniche di coltivazione anche al fine di ricreare le condizioni di coltivazioni presenti in passato e non più utilizzate.

2. Il Vivaio del Parco può instaurare autonomamente rapporti di collaborazione con Enti, istituzioni scolastiche pubbliche e private nonché associazioni per il conseguimento dei fini istituzionali.

## ART. 7

## (Indennizzi)

1. Le Regioni eroga indennizzi per danni dovuti alle riduzioni di reddito derivanti da limitazioni culturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

## ART. 8

## (Vigilanza e sanzioni)

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'Ente Gestore del Parco che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato, delle guardie venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale, delle guardie giurate campestre nonché delle guardie giurate volontarie.

2. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 20.000.000 per il deturpamento, l'estirpazione o l'abbattimento di ognuno degli elementi sia che si tratti di alberi che di altri beni soggetti a regime di protezione e tutela in base alle presenti leggi.

3. L'entità della sanzione è correlata al danno cagionato e al pregio del bene danneggiato ed è stabilita dall'Ente Gestore il parere del Comitato Tecnico Scientifico e acquisita la valutazione del danno economico-ambientale effettuata dalla competente autorità forestale.

4. Competente all'irrogazione della sanzione amministrativa è l'Ente Gestore del Parco.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'Ente Gestore del Parco e utilizzati per le campagne di valorizzazione e sensibilizzazione sulle tematiche concernenti le finalità del Parco.

6. Per le procedure sanzionatorie non previste dalla presente legge si applicano le norme della legge 24 novembre 1981 n. 689.

## ART. 9

## (Norma finanziaria)

1. Ai oneri della presente legge si farà fronte mediante apposito capitolo di spesa con legge di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997 si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

## ART. 10

## (Norme transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è definita la perimetrazione provvisoria indicata nella cartografia allegata alla presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme regionali e statali vigenti per materia.

3. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo Statuto in applicazione della normativa sulle aree protette.

## LEGGE 171

DISCIPLINA DELLE STRADE DELL'OLIO, DEL VINO, DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI TIPICI DEL MOLISE  
"LE STRADE DEL SAPORE"

D'iniziativa dei Consiglieri Regionali Di Lena (PDS), Maurizio (PDS), Di Sabato (PRC) e Astore Palmieri (Molise Democratico) - presentata il 4 Giugno '97

## RELAZIONE

La proposta di legge prende spunto da una serie di esperienze nel campo del vino, dell'olio, del tartufo e degli altri prodotti tipici, a partire da una iniziativa "vino e turismo" che ha prodotto importanti risultati:

- 1) nascita a Siena dell'Associazione Nazionale della città del vino;
- 2) visita di territori storicamente vocati al vino e/o agli altri prodotti da parte di giornalisti e tour operator e opinion leader;
- 3) nascita, sempre a Siena, del movimento del turismo del vino;
- 4) elaborazione e partecipazione a più edizioni alla manifestazione "Cantine aperte";
- 5) nascita, a Larino, dell'Associazione Nazionale Città dell'olio;
- 6) Coordinamento delle città dell'olio, del vino e del tartufo quale base per costituire una federazione delle "Città dei sapori d'oc".

L'esperienza acquisita ha messo in luce l'importanza di una valorizzazione permanente dei territori vocati alle nostre produzioni più tipiche.

La qualità di queste produzioni, gli aspetti tecnologici, le tradizioni del mondo antico, la presenza diffusa di emergenze storiche, architettoniche e naturalistiche, rendono i territori vocati particolarmente idonei per la messa a punto di questo nuovo "prodotto" turistico che sono "Le strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise".

Là dove le esperienze periodiche o permanenti sono state avviate c'è stata subito una risposta sul versante della domanda turistica, sia nazionale che estera, con un interesse crescente verso queste nuove forme di turismo nelle campagne tanto da dar vita ad agenzie specialistiche in questo tipo di turismo.

"Le strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise" sono lo strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e goduti in forma turistica. Il Molise può offrire con il suo paesaggio integro e suggestivo, la sua ricca gastronomia, la sua memoria ed i suoi monumenti d'arte, una diversità di strade tutte affascinanti e di rara bellezza.

Il turismo dei sapori molisani, insieme a quello dei tratturi, può diventare la chiave

per entrare nel territorio rurale, valorizzarlo e possibilmente difenderlo

Esso non vuole sottrarre visitatori alle altre destinazioni bensì arricchire l'offerta proposta dalla Regione.

La cultura materiale offre la possibilità di aprire la giornata con una colazione a base di pane, olio, pomodoro e frutta del Basso Molise e poi gustare la buona cucina molisana, unica con la zuppa di pesce, per fare merenda con i saporiti latticini del Molise Centrale e chiudere con il re della tavola, il tartufo, dell'Alto Molise

Queste strade dei sapori, ripetiamo, si possono intrecciare con quelle dei musei, dei castelli, delle chiese o dei conventi, della natura o dei pascoli, senza confondersi; possono divenire sentieri o tratturi, sempre però con il fine di valorizzare territori, produzioni ivi ottenute e attività in esse esercitate.

In questo modo, l'agricoltura con i suoi prodotti, funziona da perno sul quale ruota il progetto stimolato e sostenuto della nostra proposta di legge della Regione Molise.

L'Azienda coltivatrice, nel momento in cui si apre al pubblico, diventa la protagonista insieme alle attività che già animano o possono animare le strade dei "sapori", come il ristorante, la bottega o la piccola impresa artigiana, l'industria agro alimentare, il museo, il centro culturale, ecc.

In pratica si tratta di costruire le strade dei "sapori" come un'offerta di tutte le risorse che si trovano lungo il suo percorso (non necessariamente solo quelle a fianco di questa o quella strada): da quelle paesaggistico-ambientali a quelle enogastronomiche culturali e produttive di una data area.

In pratica è importante muoversi secondo una strategia di territorio ben sapendo che un prodotto pur prestigioso, come il vino o l'olio o il tartufo, non è sufficiente a produrre da solo un flusso turistico.

La legge non crea la strada se non c'è l'interesse da parte dei produttori che devono essere informati degli impegni, dei costi che sono comunque da affrontare (sale degustazione, parcheggi, servizi igienici, nuove tecnologie, come pure mano d'opera capace di gestire l'iniziativa) ma anche dei vantaggi dovuti alla vendita diretta dei prodotti, ad una nuova immagine come azienda, alla possibilità di attivare altre iniziative come l'offerta d'ospitalità, le degustazioni.

Al pubblico spetta di dotare queste strade della cartellistica (ogni prodotto dovrà essere contrassegnato da un colore e da un logo), della produzione, delle strutture ed infrastrutture necessarie, della formazione ed aggiornamento degli operatori.

## ART. 1

## (Finalità)

Con la presente legge la Regione Molise si propone di valorizzare e promuovere il proprio territorio e in particolare le zone di origine del vino e dell'olio, del tartufo e delle altre produzioni più tipiche, le attività connesse e la qualità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali, mediante l'istituzione delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise", anche al fine, mediante il miglioramento dell'immagine delle produzioni tipiche, di qualificare l'offerta turistica.

## ART. 2

## ("Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise")

1. Le "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise" sono percorsi viari evidenziati con apposita segnaletica, differenziata per tipologia di prodotto, lungo i quali insistono coltivazioni e strutture produttive, si distinguono valori paesistico-ambientali e storico-culturali ed operano aziende agricole, singole o associate, che mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentono ai territori ed alle relative produzioni di essere divulgati, commercializzati e goduti in forma di offerta turistica.
2. L'offerta dei prodotti aziendali e le attività di ricezione e di ospitalità nonché l'organizzazione di attività ricreative e culturali svolte da aziende agricole lungo le "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise", a richiesta delle aziende stesse, vengono riconosciute come attività agrituristiche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.
3. Le strutture agroindustriali, le enoteche, le oleoteche e i centri di sapori presenti nell'ambito di applicazione del disciplinare di cui all'articolo 5, possono effettuare la presentazione dei prodotti ed offrirne la degustazione, secondo le norme vigenti per le aziende agricole produttrici.

## ART.3

## (Compiti della Regione, delle Province e dei Comuni)

1. La Regione, previ accordi di programma con le Province e i Comuni Interessati, sulla base di conseguenti progetti di area elaborati dalle Province d'intesa con i Comuni rispettivamente interessati, nel rispetto del disciplinare di cui all'articolo 5, finanzia, nei limiti di cui al comma 3:
  - a) la realizzazione di strutture e infrastrutture funzionali alle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise";
  - b) la dotazione delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise" della segnaletica e dei servizi necessari.
2. La Regione provvede altresì, con oneri a suo totale carico:
  - a) a garantire la formazione degli operatori dei settori interessati all'attuazione della presente legge;
  - b) alle iniziative di promozioni dei prodotti e delle attività di cui all'articolo 1.
3. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati dalla Regione fino al limite del 50% dei costi di realizzazione e comunque per un importo non superiore a 100 milioni di lire per progetto.
4. Con gli accordi di programma di cui all'articolo 1 vengono definite le competenze, in capo alle Province ed ai Comuni stipulanti, in ordine alla realizzazione delle opere necessarie ed alla manutenzione delle stesse.

## ART. 4

## (Regolamento di attuazione)

4. Il Consiglio Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di attuazione, sentite le organizzazioni delle categorie e dei settori economici interessati
  5. Il regolamento di cui al comma 1 detta disposizioni in ordine a criteri e modalità per:
    - a) la valorizzazione dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici mediante l'utilizzo delle fattispecie di denominazione previste dalle leggi statali e dalle disposizioni comunitarie in connessione con l'immagine complessiva regionale;
    - b) la realizzazione di una equilibrata salvaguardia delle aspettative di tutti i soggetti presenti sul territorio e dei valori esistenti;
    - c) la qualificazione ed omologazione dell'offer-

ta turistica connessa con le "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise" e la definizione dei relativi standards minimi di qualità;

- d) la definizione di una segnaletica, una cartellonistica ed una simbologia di promozione e divulgazione in grado di rapportarsi ad analoghe esperienze maturate nell'ambito delle regioni italiane ed europee;
- e) la definizione dei contenuti di massima del disciplinare per la realizzazione e gestione del sistema delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise";
- f) la costituzione del comitato promotore di cui all'articolo 5,
- g) la definizione del modello organizzativo-gestionale del sistema delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise" avendo cura di assicurare nel Comitato di gestione di cui all'articolo 6 la presenza maggioritaria di rappresentanti dei produttori dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise.

## ART. 5

## (Disciplinare e Comitato promotore)

1. La Giunta Regionale, su proposta del comitato promotore di cui al comma 3, approva, entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4, il disciplinare per la realizzazione e la gestione del sistema delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise", previa verifica:
  - a) della rispondenza ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 4;
  - b) degli standards di qualità definiti nel disciplinare stesso;
  - c) della fattibilità degli impegni assunti dai promotori;
  - d) della rispondenza degli itinerari progettati agli obiettivi di sviluppo regionale, di salvaguardia e valorizzazione delle specificità locali ed alla suscettibilità degli ambiti territoriali individuati ad essere tutelati dalle normative sul riconoscimento della tipicità delle produzioni.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione del disciplinare di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede al formale riconoscimento delle aree territoriali costituenti il sistema delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise".

3. Al Comitato Promotore che ha il compito di proporre il disciplinare di cui al comma 1 possono partecipare rappresentanti delle Province, dei Comuni, delle Camere di Commercio, delle organizzazioni dei produttori, delle associazioni e consorzi finalizzati alla promozione dell'olio e degli altri prodotti tipici, delle associazioni pubbliche e private operanti nell'ambito dell'ambiente, della cultura e del turismo interessate alla realizzazione delle finalità della presente legge. Il Comitato si intende comunque costituito ove vi partecipi, tramite i rappresentanti delle relative associazioni, almeno un terzo delle aziende produttrici di olio, vino, tartufo e degli altri prodotti tipici presenti sul territorio regionale. Esso si scioglie non appena perfezionati i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

## ART. 6

## (Comitato di gestione)

1. Entro 30 giorni dal riconoscimento di cui al comma 2 dell'articolo 5, la Giunta Regionale provvede a costituire il comitato di gestione delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise"
  - a) vigila sulla realizzazione e gestione delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise" e riferisce quanto rilevato alla Giunta Regionale;
  - b) formula proposte, osservazioni e pareri in ordine agli interventi di Regione, Province e Comuni previsti all'articolo 3;
  - c) promuove specifiche iniziative della Regione per la conoscenza delle "Strade dell'olio, del vino, del tartufo e degli altri prodotti tipici del Molise" e per l'inserimento delle medesime nei circuiti di promozione turistica.
3. La composizione ed il funzionamento del Comitato di Gestione sono disciplinati con il Regolamento di cui all'articolo 3.

## ART. 7

## (Disposizioni Finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa con legge di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997
2. Per gli esercizi successivi al 1997 si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

## LEGGE 170

## NORME PER LA SENTIERISTICA

D'iniziativa dei Consiglieri Regionali Di Lena (PDS) e Maurizio (PDS), Di Sabato (PRC) e Astore Palmieri (Molise Democratico) - presentata il 4 Giugno '97

## RELAZIONE

*Nell'estate del 1996 il periodico la vianova ha organizzato una visita del Molise a piedi.*

*Tappe anche di 50 chilometri che se hanno portato a scoprire campanili e piazze dei nostri piccoli e grandi centri, hanno costretto però i visitatori a percorrere strade asfaltate in mancanza di una rete sentieristica pedonale sulla quasi totalità del percorso.*

*Negli ultimi anni è cresciuta molto la voglia di camminare, soprattutto nel silenzio, a contatto con la natura, alla scoperta dei paesaggi, della storia, della cultura del territorio e del rispetto dell'ambiente.*

*Rispondere a questo bisogno crescente del cittadino del duemila vuol dire offrire possibilità di sviluppo al turismo che, per la nostra regione, può rappresentare il motore dello sviluppo complessivo del prossimo futuro.*

*Si tratta di rispondere in modo organizzato con una offerta ampia di possibilità recuperando piste e carrarecce, mulattiere e sentieri già tracciati, nonché strade vicinali e interpoderali, o progettando nuovi tracciati e nuovi adattamenti senza dimenticare, anche per utilizzare iniziative delle regioni confinanti, i regi tratturi che fanno parte del demanio regionale, dopo l'approvazione della legge n. 9/1997 che ne regola la salvaguardia ed il corretto utilizzo.*

*Si tratta, in pratica, di costruire una rete sentieristica; di dare ad essa punti di riferimento certi d'approvvigionamento idrico-alimentare e di pernottamento, di renderli cioè basi di appoggio del turista; di segnalare i percorsi e di comunicare*

*questa singolare ma importante opportunità di fare scoprire, conoscere e vivere il "piacere" del Molise, le strade dei sapori, i tratturi, la memoria, la sacralità, i parchi della storia, della cultura e della natura di questa nostra Regione.*

*Una risposta, quindi, ai viaggiatori dell'estate '96 e a quanti, padroni del tempo, vogliono camminare in questa regione per apprezzare le innumerevoli preziosità che rimangono celate agli occhi di coloro che lo attraversano essendone invece gli schiavi.*

*In merito all'articolato in sintesi alcuni cenni.*

*L'art. 1 promuove la rete sentieristica pedonale su tutto il territorio regionale.*

*L'art. 2 distingue le rete sentieristica primaria da quella secondaria e complementare mentre l'art.3 individua le basi d'appoggio per posti tappa.*

*L'art. 4 stabilisce lo stato giuridico della rete sentieristica e l'art.5 ne prevede la tutela ambientale.*

*L'art. 6 delega alle Provincie realizzazioni, segnaletica e manutenzione della rete sentieristica mentre l'art. 7 istituisce il catasto dei sentieri presso il settore pianificazione territoriale della Regione.*

*L'art. 8 istituisce la Commissione regionale sentieri e l'art. 9 affida all'Assessorato regionale al turismo la pubblicazione della guida escursionistica regionale.*

*L'art. 10 affida alle Provincie la progettazione e la realizzazione della rete sentieristica ed elenca i soggetti che vi collaborano.*

*L'art. 11 demana alla Giunta regionale l'approvazione del programma degli interventi e l'art. 12 detta le disposizioni finanziarie.*

## ART. 1

## Finalità

1. La Regione Molise, allo scopo di favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio, dei beni naturali e culturali, il turismo escursionistico e storico-naturalistico nel rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico, promuove la Rete sentieristica pedonale su tutto il territorio regionale.

## ART. 2

1. La Rete sentieristica primaria costituisce riferimento e matrice per la programmazione e la realizzazione della rete sentieristica secondaria e complementare.

La rete sentieristica primaria si sviluppa lungo le seguenti direttrici di interesse interregionale:

- dorsale del Matese;
- dorsale delle Mainarde ed area ricompresa nel Parco Nazionale d'Abruzzo;
- regi tratturi.

2. La Rete sentieristica secondaria e complementare si sviluppa lungo le seguenti direttrici d'interesse regionale e locale:

- valli fluviali e bacini imbriferi;
- bracci tratturali;
- aree di parchi e riserve regionali.

3. La progettazione dei nuovi tracciati e gli adattamenti sui tracciati preesistenti all'entrata in vigore della presente legge devono tener conto delle esigenze:

a) di recuperare la viabilità minore esistente, in particolare quella di interesse storico antropologico e religioso, privilegiando, nell'ordine, i sentieri e le mulattiere, le carrarecce e le piste, le strade vicinali e interpoderali asfaltate;

b) di evitare la individuazione di nuovi sentieri;

c) di evitare l'attraversamento di aree particolarmente delicate sul piano naturalistico e archeologico;

d) di raggiungere i centri abitati, le stazioni ferroviarie e le aziende agrituristiche.

## ART. 3

## Basi d'appoggio per posti tappa

1. Le basi d'appoggio vanno individuate nei centri abitati e nelle aziende agrituristiche sfruttando, ove possibile, il patrimonio edilizio esistente.

2. Il recupero di manufatti al di fuori dei centri abitati e delle aziende agrituristiche è giustificato solo in mancanza o insufficienza di altri possibili siti ricettivi nelle vicinanze, con riferimento alla morfologia del territorio.

3. Gli interventi sugli edifici esistenti e le relative forme e condizioni di finanziamento sono regolati dalla Legge Regionale 3 maggio 1995 n°19 e, relativamente agli interventi su manufatti pertinenti le aziende agrituristiche, dalla Legge Regionale.....

## ART. 4

## Stato giuridico della rete sentieristica

1. La Rete sentieristica è dichiarata di pubblico interesse dalla Giunta Regionale in regionale alle

funzioni e ai valori sociali insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

2. La Giunta Regionale può costituire, anche solo su alcuni tratti della Rete sentieristica, delle fasce di rispetto vincolate.

3. La Rete sentieristica, ove indispensabile, può anche interessare fondi privati rispettando il loro uso e destinazione. All'uopo verranno concluse apposite convenzioni tra i proprietari dei fondi medesimi della Regione, salvo il caso in cui il fondo risulti pertinente ad un'azienda agrituristica servita dalla Rete sentieristica.

4. L'accesso ed il transito sulla rete sentieristica si intende consentito ai soli escursionisti non motorizzati.

5. Il divieto di circolazione dei veicoli a motori non trova applicazione sulle carrarecce e piste forestali relativamente ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria.

6. Il divieto di circolazione dei veicoli a motore non trova, altresì, applicazione nei confronti dei mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungere teli immobili.

7. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il modello del contrassegno, riportante gli estremi identificativi del veicolo, che sarà rilasciato al proprietario del mezzo da parte del Comune. Quest'ultimo provvederà anche alla consegna del sistema di apertura dell'eventuale barriera apposta.

## ART. 5

## Tutela ambientale

1. La rete sentieristica regionale sarà idoneamente tutelata sul piano ambientale per i rischi provenienti da:

- discariche e rifiuti solidi;
- rifiuti liquidi;
- inquinamenti acustici, ottici, chimici dell'aria e del suolo;
- atti di vandalismo e di degrado ambientale;
- incendi;
- mancato rispetto delle barriere di protezione della circolazione motorizzata.

2. In particolare, è vietata l'accensione di fuochi, se non nelle aree appositamente attrezzate, e l'attività venatoria entro una fascia di 100 mt. Per lato.

## ART. 6

## Realizzazioni, recuperi, segnaletica e manutenzioni

1. Le realizzazioni, i recuperi, la segnaletica e la manutenzione della rete sentieristica regionale sono effettuate dalle Provincie, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione regionale sentieri.

## ART. 7

## Catasto dei sentieri

1. Presso il settore pianificazione territoriale della Regione è istituito il catasto della rete sen-

tieristica.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti pubblici e privati che abbiano provveduto a segnare sul territorio itinerari o reti sentieristiche devono inviare idonea documentazione alla Giunta Regionale, la quale, avvalendosi della Commissione regionale sentieri.

3. Il catasto è aggiornato annualmente in relazione ai progetti approvati una volta che siano realizzati.

## ART. 8

## Commissione regionale sentieri

1. E' istituita la Commissione regionale sentieri (C.r.s.) così composta:

- Assessore al Turismo, o suo delegato, che la presiede;
- coordinatori dei servizi regionali competenti ai beni ambientali, al turismo, alle foreste ed alla cultura;
- Presidenti degli Enti Provinciali per il Turismo di Campobasso ed Isernia o loro delegati;
- dipendente dell'Assessorato al Turismo di livello non inferiore all'ottavo, che svolge le funzioni di segretario.

2. La C.r.s., coadiuvata da un apposito ufficio all'uopo istituito (Ufficio regionale sentieri) emette pareri in ordine:

- alla definizione, entro sei mesi dal suo inserimento, della tipologia e delle caratteristiche a cui deve essere uniformato il tracciamento e la segnaletica;
- ai progetti inerenti la rete sentieristica primaria, secondaria e complementare;
- ai progetti d'intervento sul territorio che interferiscano con la rete escursionistica;
- agli interventi di manutenzione e cura della rete sentieristica;
- alla realizzazione di una cartografia e una guida turistico-escursionistica dell'intera rete, aggiornabile ogni quinquennio.

3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione opera in raccordo con la Soprintendenza Archeologica regionale, con le Provincie, la Comunità Montane e i Comuni interessati dai singoli progetti e si avvale della collaborazione dell'Istituto Regionale degli Studi Storici del Molise (I.R.E.S.M.O.) e stabilisce intese con il Corpo Forestale dello Stato e con le strutture territoriali del Club Italiano (C.A.I.).

4. Nell'eventualità che il tracciato si estenda anche nel territorio di altre regioni, il Presidente della C.r.s. promuove le necessarie intese ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616.

5. Le modalità d'intervento sulle aree nel Parco Nazionale d'Abruzzo, verranno definite di concerto con l'Ente Parco.

## ART. 9

## Guida escursionistica

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale al Turismo pubblica, con la consulenza della C.r.s., la guida escursionistica della rete sentieristica regionale

## ART. 10

## Progettazione e realizzazione della rete sentieristica

1. Alla progettazione e realizzazione della rete sentieristica primaria, secondaria e complementare provvedono le Provincie, sentiti:

- le pro-loco;
- i titolari di aziende agrituristiche;
- le strutture territoriali del Club alpino Italiano (C.A.I.), per quanto di suo interesse;
- le associazioni ambientaliste riconosciute dallo Stato operanti sul territorio regionale.

2. Il progetto deve contenere:

- una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento e la corrispondenza ai criteri previsti dalla presente legge;
- documentazione cartografica;
- descrizione per toponimi a analitica dei singoli itinerari giornalieri con indicazione dei dislivelli, delle distanze, dei tempi medi di percorrenza, dei punti di approvvigionamento idrico, alimentare e di pernottamento;
- relazioni concernenti gli aspetti naturalistici e paesaggistici, storico-archeologici e antropologici;
- relazioni, disegni, computi metrici relativi al recupero o alla ristrutturazione di manufatti destinati allo scopo, qualora manchino punti di approvvigionamento e di pernottamento;
- relazioni, disegni, computi metrici relativi agli interventi strettamente indispensabili ad assicurare la percorribilità del tracciato durante tutto l'arco dell'anno;
- preventivi di spesa comprensivi anche del costo di realizzazione e posa in opera della segnaletica e del tracciamento;
- indicazione dei tratti di viabilità da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati con annessi preventivi di spesa relativi alla messa in opera di adeguate barriere architettoniche.

## ART. 11

## Programma annuale degli interventi

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta Regionale, su proposta della C.r.s., approva il programma annuale degli interventi.

2. Il programma è comprensivo degli interventi riferiti all'intera rete e prevede le relative fonti di finanziamento nonché le eventuali priorità.

3. Il programma contiene, altresì, tempi e modalità di erogazione dei fondi alle Provincie.

4. La verifica dell'attuazione degli interventi compete alla Giunta Regionale che, all'uopo, può definire forme di convenzione con il Corpo Forestale dello Stato per l'attribuzione di compiti di controllo per assicurare la corretta attuazione degli interventi.

## ART. 12

## Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1997, mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con legge di variazione del bilancio. Per gli esercizi successivi si provvederà con le rispettive leggi bilancio.